



**ASSOCIAZIONE
LUCA COSCIONI**
PER LA LIBERTÀ DI RICERCA SCIENTIFICA

STATUTO

WWW.ASSOCIAZIONELUCACOSCIONI.IT

Articolo 1. Nome e sede.

1. E' costituita l'Associazione senza scopo di lucro "Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica" con sede legale in Roma, Via di S. Basilio, 64, Roma.
2. L'Associazione è retta dal presente statuto in conformità alle leggi e regolamenti in vigore.
3. L'Associazione è soggetto costituente del Partito Radicale Transnazionale. Le modalità di cooperazione con il "Partito Radicale Transnazionale" è stabilita di comune accordo tra le parti.
4. L'Associazione è costituita per una durata illimitata.

Articolo 2. Scopo.

1. L'Associazione "Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica" ha lo scopo di:
 - promuovere la libertà di ricerca scientifica e di cura e le altre libertà civili;
 - affermare il diritto alla scienza e all'autodeterminazione individuale;
 - affermare in particolare i diritti umani, civili e politici delle persone malate e con disabilità
- 1bis. L'Associazione persegue inoltre con ogni mezzo legittimo, anche attraverso il ricorso allo strumento giudiziario, le seguenti finalità nonché ogni altra conseguente e connessa:
 - a) la tutela dei diritti e degli interessi delle persone nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni;
 - b) il pluralismo, l'obiettività e la trasparenza dell'informazione al pubblico e della comunicazione, anche pubblicitaria comunque resa, finalizzata alla promozione, distribuzione e vendita di beni e servizi;
 - c) l'accesso e la fruizione sicura per i cittadini di tutte le tecnologie di trasmissione e comunicazione dati, audio e video esistenti e dei relativi contenuti, nel rispetto delle normative vigenti in materia di regolamentazione, trasparenza e garanzie degli utenti, nonché dei dati personali e della tutela dei minori;
 - d) la tutela e la salute delle persone e del rispetto dei diritti del malato e della sua famiglia, anche nei rapporti con le strutture sanitarie pubbliche e private e con le aziende produttrici e distributrici di prodotti e servizi destinati alla salute delle persone;
 - e) il miglioramento della qualità della vita e della protezione dell'ambiente e la tutela della salute dei cittadini da ogni forma di inquinamento;
 - f) la promozione e la divulgazione della cultura attraverso attività di progettazione, di studio, ed iniziative attinenti i diritti dei cittadini e degli utenti;
2. Per raggiungere il proprio scopo l'associazione si dota di un sito Internet ufficiale - www.associazionelucacoscioni.it - e realizza pubblicazioni, eventi e campagne di informazione e sensibilizzazione sulle tematiche relative alla libertà di ricerca scientifica e ai diritti delle persone malate e disabili.
3. L'Associazione, inoltre, per realizzare gli obiettivi statutari:
 - a) promuove iniziative di studio e ricerca dirette alla realizzazione di singoli obiettivi; in particolare, tramite campagne per l'approvazione o modifica delle normative nazionali e transnazionali in materia di libertà di ricerca scientifica.
 - b) elabora e propone norme per la tutela dei diritti dei cittadini e stabilisce, a tal fine, rapporti con le istituzioni culturali e scientifiche pubbliche e private;

- c) promuove ed esercita azioni nelle sedi giudiziarie civili, amministrative e penali e dinanzi alle Autorità di garanzia, ivi comprese quelle sovranazionali, ai sensi della vigente legislazione: in particolare tutela in tutte le sedi giudiziarie i diritti e gli interessi dei cittadini agendo, resistendo o intervenendo nei giudizi civili, amministrativi, tributari sia a titolo individuale che nell'interesse delle predette categorie; promuove azioni inibitorie e azioni risarcitorie collettive;
- d) può costituirsi parte civile quale soggetto danneggiato o quale associazione rappresentativa degli interessi lesi dal reato, nei processi relativi ai fatti penalmente rilevanti che direttamente o indirettamente ledono o mettono in pericolo i beni giuridici ed i diritti nelle materie elencate all'art. 2;
- e) interviene nei giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall'associazione;
- f) interviene nei procedimenti amministrativi ai sensi dell'art 9 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod.;
- g) assume ogni altra iniziativa utile a livello internazionale, nazionale, regionale e territoriale per il raggiungimento degli scopi statutari;

4. L'Associazione può stipulare accordi di collaborazione e/o di adesione con altre organizzazioni od enti, pubblici o privati, italiani od esteri, per il raggiungimento degli obiettivi indicati dallo statuto e dalla mozione assembleare. Le proposte di adesione, ricevute o avanzate dal presidente, vengono sottoposte, d'intesa con il segretario e con il tesoriere, al voto del Consiglio Generale che le approva a maggioranza semplice, quando partecipi al voto almeno la metà dei suoi componenti.

Articolo 3. Risorse.

1. Le risorse dell'Associazione sono costituite da: - le quote dei soci; - le sovvenzioni provenienti da enti pubblici o privati o persone fisiche; - i redditi relativi ai beni di proprietà dell'Associazione; - le eventuali donazioni o lasciti; - le eventuali collette associative; - qualunque risorsa o finanziamento non vietato dalla legge.
2. I proventi derivanti dalle attività dell'Associazione non possono in nessun caso essere divisi fra gli associati, neanche in forme indirette. Gli eventuali avanzi di gestione vengono reinvestiti in favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

Articolo 4. I soci.

1. Chiunque può divenire socio dell'associazione

Articolo 5. Categorie dei soci.

1. I soci si dividono in soci ordinari, soci sostenitori e soci finanziatori.
2. Sono soci ordinari coloro che siano iscritti nel registro dei soci ed abbiano versato la quota associativa annuale stabilita dall'assemblea generale.
3. Sono soci sostenitori coloro che siano iscritti nel registro dei soci ed abbiano versato una quota annuale pari almeno al doppio della quota dei soci ordinari.
4. Sono soci finanziatori coloro che siano iscritti nel registro dei soci ed abbiano versato una quota annuale almeno al quadruplo della quota dei soci ordinari.
5. Ciascun socio, a prescindere dalla categoria a cui appartiene ai sensi dei precedenti commi 1, 2, 3 e 4, ha diritto a un voto nelle assemblee dell'Associazione.

Articolo 6. Modalità di iscrizione.

1. E' possibile diventare soci inviando la prevista quota annuale di iscrizione ed i propri dati e recapiti personali all'Associazione.
2. L'Associazione si impegna a garantire la riservatezza dei dati personali come stabilito dalla normativa in vigore.

Articolo 7. Perdita della qualità di socio.

1. La qualità di socio si perde per dimissioni, con un preavviso di 15 giorni, o a causa del mancato pagamento della quota annuale.

Articolo 8. Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione, l'assemblea generale dei soci (anche denominata "Congresso"), la presidenza, il segretario, il tesoriere ed il consiglio generale e i revisori dei conti.

Articolo 9. L'assemblea generale dei soci.

1. L'assemblea generale è costituita da tutti i soci dell'Associazione e si riunisce almeno una volta all'anno in seduta ordinaria.
2. L'assemblea generale può essere convocata in seduta straordinaria dalla presidenza dell'associazione sulla base di una lettera di convocazione motivata o (entro 21 giorni) qualora ne facciano richiesta almeno 1/10* dei soci dell'associazione.
3. In ogni caso la convocazione dell'assemblea deve essere comunicata ai soci con almeno 15 giorni di anticipo tramite comunicato pubblicato sul sito Internet dell'Associazione e portato a conoscenza di tutti i soci.
4. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese con voto a maggioranza relativa, salvo casi specifici regolati dal presente statuto.

Articolo 10. Poteri e competenze dell'assemblea generale dei soci.

1. L'assemblea generale dei soci
 - nomina gli altri organi dell'Associazione secondo le modalità previste dal presente statuto;
 - approva mozioni che impegnano l'Associazione a perseguire determinate attività;
 - discute e approva il bilancio dell'Associazione presentato dal tesoriere;
 - stabilisce l'ammontare della quota associativa;
 - emenda lo statuto;
 - decide sullo scioglimento dell'Associazione, deliberando contestualmente la destinazione del suo patrimonio, che dovrà comunque essere devoluto a fini di utilità sociale.

Articolo 11. La Presidenza ed il presidente onorario.

1. La Presidenza è composta da uno fino a tre Presidenti e delibera a maggioranza semplice.
2. La Presidenza convoca e presiede l'Assemblea Generale dei soci.
3. La Presidenza è eletta dall'assemblea generale nel corso della seduta ordinaria e resta in carica per un anno. Il mandato è rinnovabile.
4. Su eventuale proposta della Presidenza, l'Assemblea generale può eleggere uno, o più presidenti onorari. La carica dura un anno ed è rinnovabile. Ciascun presidente onorario è invitato alle sedute dell'assemblea generale.

Articolo 12. Il segretario.

1. Il Segretario adotta, d'intesa con la Presidenza e il Tesoriere, i provvedimenti e le iniziative necessarie per conseguire le finalità e gli obiettivi dell'Associazione, e ne assicura il buon andamento. Il Segretario ha altresì la rappresentanza legale dell'Associazione sia nei rapporti con i terzi che in giudizio con il potere di promuovere, d'intesa con il Presidente, qualsiasi azione giudiziaria e di essere comunque parte nei processi.
2. Il Segretario è eletto dall'assemblea generale nel corso della seduta ordinaria e resta in carica per un anno. Il mandato è rinnovabile.
3. Il Segretario può nominare due Vice-Segretari.

Articolo 12bis. La direzione.

1. La Direzione collabora con la Presidenza, il Segretario e il Tesoriere nella conduzione politica dell'Associazione.
2. Il Segretario e il Tesoriere, d'intesa con la Presidenza, nominano non oltre 12 membri della Direzione entro il decimo giorno successivo alla chiusura del Congresso.

Articolo 12ter. La giunta.

1. Il Segretario e il Tesoriere, d'intesa con la Presidenza, possono nominare una Giunta, determinando il numero dei suoi componenti, entro il decimo giorno successivo alla chiusura del Congresso.
2. La Giunta, ove nominata, collabora con la Presidenza, il Segretario e il Tesoriere nell'esecuzione delle decisioni politiche dell'Associazione.

Articolo 13. Il tesoriere.

1. Il Tesoriere ha la responsabilità, d'intesa con il Segretario, della gestione amministrativa e della politica finanziaria dell'Associazione e ne apre e gestisce i conti correnti bancari e postali.
2. Presenta all'Assemblea Generale dei soci i bilanci e al Consiglio Generale relazioni sull'andamento politico-finanziario dell'Associazione.
3. Assicura la pubblicità dei bilanci dell'Associazione.
4. Il Tesoriere può nominare un Vice-Tesoriere.
5. Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea Generale nel corso della seduta ordinaria e resta in carica per un anno. Il mandato è rinnovabile.

Articolo 13bis. I Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dal Congresso. Ha poteri di revisione ed ispezione contabile; vista il bilancio consuntivo e presenta al Consiglio generale una relazione finanziaria sulla gestione conclusa.

Articolo 14. Il consiglio generale.

1. Il Consiglio Generale prende tutte le decisioni necessarie al perseguimento degli obiettivi indicati dallo statuto o dalla mozione assembleare, che non siano di competenza dell'Assemblea generale.
2. Il Consiglio Generale si riunisce almeno due volte all'anno.
3. Sono membri di diritto del consiglio generale il Segretario, il Tesoriere, la Presidenza e la direzione e i revisori dei conti.
4. L'assemblea generale elegge quaranta consiglieri tra i soci dell'Associazione.

5. Il segretario e il tesoriere, d'intesa con la Presidenza integrano eventuali posti vacanti dei membri del consiglio generale.
6. La Presidenza può invitare altre persone a sedute del consiglio generale. Gli invitati non hanno diritto di voto.
7. Ogni membro del consiglio dispone di un voto.
- 7bis. Ogni membro del consiglio generale deve rinnovare l'iscrizione entro tre mesi dalla data di apertura delle iscrizioni pena la decadenza.
8. Fanno parte del Consiglio generale, previa ratifica dell'Assemblea Generale, gli eletti alle assemblee legislative continentali, nazionali e regionali iscritti all'Associazione che accettino l'invito.
9. Fa altresì parte del Consiglio generale, previa ratifica dell'Assemblea, un rappresentante designato da ciascuna Cellula Coscioni regolarmente costituita ai sensi del successivo articolo 14bis 1
10. Sono invitati a partecipare al Consiglio generale i membri del senato del Partito Radicale Nonviolento

Articolo 14bis: Cellule Coscioni

1. Le articolazioni territoriali e/o tematiche dell'Associazione sono denominate "Cellule Coscioni".
2. Ogni Cellula Coscioni è costituita da un numero minimo di 3 iscritti all'Associazione Luca Coscioni per l'anno in corso.
3. La costituzione della Cellula Coscioni è autorizzata dal Segretario, d'intesa con il Tesoriere, e consente l'utilizzazione del logo dell'Associazione Coscioni, che è e rimane di proprietà dell'Associazione stessa.
4. Alla luce anche del Codice del Terzo Settore che abroga la legge 383/2000, la Cellula può operare come semplice aggregazione di iscritti, oppure adottare uno Statuto e non potrà richiedere riconoscimenti di altra forma senza l'approvazione del Segretario e del tesoriere.
5. Le Cellule Coscioni hanno la finalità di sostenere l'attività dell'Associazione e sostenere iniziative autonome.
6. Il Segretario dell'Associazione Luca Coscioni, d'intesa con il tesoriere, può revocare la concessione del diritto di utilizzazione del logo alla singola Cellula Coscioni.

Articolo 15. Emendamenti allo statuto.

1. Gli emendamenti allo statuto devono essere presentati in occasione dell'Assemblea generale ordinaria da almeno 1/5 dei soci presenti e sono discussi e messi ai voti nel corso della stessa.
2. Gli emendamenti ammessi alla discussione saranno approvati qualora siano approvati dai 2/3 dei presenti.
3. Le modifiche statutarie sono approvate nei modi di legge.